Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Martedì 4 Agosto** — **Numero 184**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 343 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane o qualunque altro ente, dei cui beni il demanio ha preso possesso o notificato la presa di possesso, in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 numero 6980, ancorchè la presa di possesso sia stata sospesa o il possesso dismesso, e per le quali al 18 giugno 1896, data della presentazione di questa legge, non penda giudizio di merito innanzi ai tribunali ordinari o alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando credano di aver diritto di contrastare la presa di possesso od apporsi, per qualsiasi ragione, all'applicazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980, potranno farlo esclusivamente in via amministrativa, chiedendo al Governo del Re di conservare in tutto o in parte i loro beni.

La domanda al Governo del Re dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Il Governo del Re provvederà in sede amministrativa, e contro il suo provvedimento sarà ammesso ricorso straordinario al Re, udito il Consiglio di Stato,

a termini dell'articolo 12, n. 4, della legge coordinata in testo unico con Regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166, serie 3ª.

Contro tale decisione non è ammesso alcun reclamo neppure davanti l'autorità giudiziaria.

I giudizi di merito che a tutto il 18 giugno 1896 si trovavano pendenti davanti ai tribunali ordinari o davanti alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato seguiranno il loro corso.

Art. 2.

Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente dichiarate esenti sia dall'autorità giudiziaria che dal Governo del Re in via amministrativa, potranno essere trasformate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, secondo i principi stabiliti dagli articoli 70, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890.

Art. 3.

I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente, s'intendono trasferiti direttamente in proprietà della Congregazione di Carità, liberi da ogni onere o peso, eccettuati i seguenti:

a) quelli inerenti ai beni e le passività patrimoniali legalmente contratte, alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore, dalle precedenti amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata avente i requisiti di cui all'articolo 1327 del codice civile;

b) le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dagli enti suddetti alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore;

c) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti suddetti.

Art. 4.

Alla Congregazione di Carità di Roma è assegnata una annualità di L. 100,000 sul bilancio del fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, oltre quella di L. 80,000, che attualmente percepisce.

Detto fondo è definitivamente esonerato dall'assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo che passa a carico del bilancio della pubblica istruzione.

Art. 5.

Ove le rendite degli Enti di cui all'articolo 1 calcolate al momento della consegna alla Congregazione di Carità, non ascendano ad annue L. 600,000, il Tesoro dello Stato corrisponderà la differenza alla Congregazione stessa non oltre però la cifra massima di 300,000 lire all'anno. Le somme che saranno annualmente disponibili nel bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, dopo che siano state soddisfatte le spese ordinarie e straordinarie e dopo che il Consiglio d'amministrazione abbia provveduto alle erogazioni di suo istituto, e salvo il disposto del precedente articolo 4, dovranno gradualmente essere versate alla Congregazione di Carità per rilevare il Tesoro dello Stato dall'obbligo di cui al presente articolo.

Art. 6.

Sono esclusi dalla assegnazione alla Congregazione di Carità gli edifici che alla data della presentazione di questa legge trovansi destinati al servizio del culto e finchè venga loro conservata questa destinazione. Venendo a cessare tale destinazione anche detti edifici si intendono devoluti alla Congregazione di Carità per gli scopi stabiliti dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 e dalla presente.

L'ente al quale tali edifici sono lasciati per il servizio del culto è tenuto a soddisfare le tasse e i pesi che vi sono inerenti. Qualora non vi provveda e sia promosso giudizio di espropriazione, si farà luogo senz'altro alla devoluzione come sopra stabilita in favore della Congregazione di Carità, salvo a questa l'obbligo di soddisfare all'esattore i tributi privilegiati a termine dell'articolo 1962 del Codice Civile.

Art. 7.

Gli oneri che gravano le Confraternite di Santa Lucia del Gonfalone e di San Rocco a favore delle chiese parrocchiali omonime, nella misura strettamente necessaria ed in ogni caso non oltre quella in cui attualmente sono corrisposti, sono trasferiti a carico del fondo speciale di beneficenza e religione della città di Roma.

Art. 8.

Coi redditi assegnati alla Congregazione di Carità dalla presente legge, la medesima manterrà gli assegni attuali per il Ricovero di San Cosimato, per la cura dei bambini poveri di età inferiore ai sette anni, per gli ospizi marini, per le sale di allattamento e ricovero, per le sale di maternità. Provvederà inoltre, nella misura opportuna e nei limiti della rendita disponibile, agli scopi di beneficenza di cui nel bilancio 1890 del comune di Roma e pei quali non è assegnata dal seguente articolo 11 una speciale dotazione.

Art. 9.

A titolo di contributo a favore della beneficenza pubblica romana sono assegnati:

a) una somma annua di L. 500,000 a carico del Tesoro dello Stato;

b) la somma di L. 600,000 annue a carico del fondo di beneficenza e religione della città di Roma, corrispondente alla somma destinata attualmente al servizio delle pensioni dei regolari, di mano in mano che si renderà disponibile per effetto della cessazione delle pensioni medesime.

Art. 10.

Per dare esecuzione alle disposizioni del precedente articolo, nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro sarà stanziata a favore della beneficenza pubblica

romana una somma di L. 1,100,000 la quale verrà progressivamente diminuita fino a L. 500,000 di altrettanta somma quanta rimarrà in ciascun anno disponibile in seguito alla graduale estinzione delle pensioni, alle quali è attualmente assegnato il fondo di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, salvo il disposto dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 11.

L'annuo contributo come sopra stabilito in L. 1,100,000 è così ripartito:

L. 770,000 all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti.
» 200,000 all'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane.
» 100,000 alla Società degli Asili infantili.
» 11,500 agli Asili infantili israelitici.
» 18,500 all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata.

Rimane a carico dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di provvedere con la somma sopraccennata anche al pagamento delle L. 122,240 annue costituenti la rata dovuta già dal Comune di Roma al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano per la estinzione del mutuo contratto a favore dell'Istituto di S. Spirito.

Art. 12.

Coll'attuazione della presente legge cessa di avere effetto l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 numero 6980 per quanto riguarda l'obbligo delle anticipazioni ivi stabilite a carico dello Stato.

Però il maggiore stanziamento, oltre le lire 1,100,000 indicate nell'articolo 6 della presente legge, esistente nel bilancio passivo del Tesoro del 1896-97 per il servizio di anticipazioni in dipendenza dell'articolo 11 della legge per Roma, è destinato a provvedere alle spese che si presentassero indispensabili fino alla attuazione del nuovo ordinamento dei servizi della beneficenza pubblica romana.

Il credito per le somme anticipate dal Tesoro dello Stato in esecuzione dell'articolo 11 della legge predetta è annullato

Art. 13.

Le doti a carico dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti sono trasformate ed invertite per lo scopo di beneficenza proprio dell'Istituto che ne è gravato, salvo per le doti già concesse e non ancora pagate.

Art. 14.

All'Istituto di San Spirito ed Ospedali riuniti di Roma spetta il diritto di esigere le spedalità in conformità alle leggi in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con decreto Reale, disposizioni transitorie che assicurino la esigenza di detta spedalità fino a che sarà approvata la legge prevista dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890.

Art. 15.

Il capitale corrispondente alle L. 600,000 del fondo di beneficenza e religione, ora vincolato al servizio delle pensioni di cui all'articolo 9 della presente legge sarà devoluto, appena libero, per lire 100,000 di rendita alla Società per gli Asili infantili, e per il rimanente all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti, a rate di lire 100,000 ciascuna, di mano in mano che rimarrà libero.

Del pari saranno devolute alla Congregazione di carità i capitali corrispondenti alle rendite di cui agli articoli 4 e 5, man mano che saranno liberi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.
G. COSTA.
L. LUZZATTI.
BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 344 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le rendite delle Opere di beneficenza e delle altre fondazioni esistenti in Sicilia, indicate all'articolo 1 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 e che erano vincolate a favore del fondo per i danneggiati dalle truppe borboniche, meno quelle aventi scopo di culto, sono vincolate per un decennio, dalla data della presente legge, a favore degli Ospedali del luogo.

In quei Comuni dove non vi sono Ospedali, le rendite predette sono destinate, pure per un decennio, alle Congregazioni di carità locali, perchè le eroghino in medicinali e sussidi a favore degli infermi poveri.

Art. 2.

Nei Comuni dove esistono più Ospedali l'assegnazione delle rendite suddette sarà fatta a favore dell'Ospedale principale mediante decreto del Regio Commissario civile per la Sicilia.

Le rendite delle istituzioni che profittano a più Comuni saranno ripartite dal predetto Regio Commissario fra gli Ospedali e le Congregazioni di carità interessati in proporzione della popolazione dei Comuni stessi.

Art. 3.

Per le Opere di beneficenza ed altre fondazioni già svincolate e che anteriormente alla data della pubblicazione della presente legge hanno contratto mutui con atto pubblico o

scrittura privata regolarmente registrata, allo scopo di soddisfare gli eventuali debiti verso l'Amministrazione del Tesoro in dipendenza del decreto dittatoriale suddetto, il decennio, di cui all'articolo 1, incomincierà a decorrere dal giorno dell'estinzione dei detti mutui, con obbligo di destinare a tale scopo tutte le rendite svincolate.

Art. 4.

Gli Istituti che per l'articolo 100 della legge 17 luglio 1890 sono rimasti vincolati verso il Tesoro per debiti arretrati, vengono liberati da tale vincolo.

I crediti che il Tesoro vanta verso i medesimi sono devoluti agli Ospedali od alle Congregazioni di carità del luogo.

Questi computeranno innanzi tutto le annualità nella estinzione dei crediti loro ceduti dallo Stato, e quindi incomincierà a loro favore il vincolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Le rendite state riscosse dalle Opere di beneficenza ed altre fondazioni dopo l'attuazione dell'articolo 100 della legge 17 luglio 1890 e prima dell'entrata in vigore della presente, ma che non siano state altrimenti erogate o che non si trovino vincolate per lo scopo di cui all'art. 3 della presente legge, sono destinate immediatamente per gli scopi di cui all'articolo 1, salvo a computarle alla fine del decennio.

Art. 6.

La riscossione delle somme dovute dalle Opere di beneficenza ed altre fondazioni, come agli articoli predetti, sarà fatta nell'interesse rispettivamente degli Ospedali e delle Congregazioni di carità, colle forme e nei modi delle imposte dirette; e ciò in base al disposto dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1855 n. 2226.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per stabilire le norme speciali per l'accertamento delle rendite e per le modalità della loro riscossione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 345 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata di un anno dalla promulgazione della presente legge, un Regio Commissario civile eserciterà, sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno, nelle provincie Siciliane, le funzioni determinate negli articoli seguenti.

Il Regio Commissario avrà sede in Palermo.

Art. 2.

Il Regio Commissario è investito dei poteri politici e amministrativi che spettano ai Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle Provincie e dei Comuni, alle Opere pie, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione primaria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle foreste, ai pesi e alle misure, purchè i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. I provvedimenti del Regio Commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'articolo 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Il Regio Commissario avrà le facoltà spettanti ai Ministri suddetti circa la sospensione di tutti i funzionari da essi dipendenti. Le decisioni ch'egli sarà per emanare in proposito dovranno essere motivate.

Il Regio Commissario dovrà dar notizia di dette sospensioni, entro otto giorni, ai Ministri competenti, i quali potranno revocare il provvedimento. In quanto alla sospensione dei prefetti, rimangono ferme le norme presentemente in vigore.

Art. 3.

I prefetti delle suindicate provincie corrisponderanno col Regio Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo centrale. Il Regio Commissario, dopo averne, ove occorra, completata l'istruzione, trasmetterà gli atti relativi al Ministero competente col proprio avviso.

Art. 4.

È data facoltà al Regio Commissario di ordinare ispezioni in tutti gli Uffici amministrativi e politici di dette Provincie.

Art. 5.

Il Regio Commissario provvederà ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci provinciali e comunali, affinchè le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni.

Dovrà inoltre, affine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere, e, occorrendo, modificare i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, i ruoli delle tasse comunali, e le linee daziarie ai fini del dazio di consumo nei Comuni chiusi.

Nelle revisioni di cui al precedente articolo, il Regio Commissario avrà facoltà di derogare alle disposizioni vigenti riguardanti le spese obbligatorie delle Provincie, dei Comuni ed a quelle riguardanti i tributi locali.

Art. 6.

Le diminuzioni di spese derivanti dai provvedimenti indicati nel precedente articolo, saranno destinate ad una corrispondente diminuzione delle sovrimposte in ciascuna Provincia e delle tasse locali in ciascun Comune.

Art. 7.

Le modificazioni ai bilanci di cui agli articoli 5 e 6, quelle alle tariffe daziarie ed ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate ai Consigli comunali, i quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-

proposte. Il Regio Commissario deciderà con ordinanze motivate.

Art. 8.

Nella revisione ordinata dall'articolo 5 sarà provveduto perchè la tassa sulle bestie da tiro e da soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino, e dopo che sono già state applicate le sovrimposte comunali sulla fondiaria con una aliquota non minore del 25 per cento della imposta erariale principale.

Nell'applicazione della tassa di fuocatico e delle tasse sul bestiame e sulle bestie da tiro, da sella e da soma, il Regio Commissario provvederà perchè in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tasse, provvedendo in modo da impedire la creazione di quote minime artificiali con la suddivisione ingiustificata di famiglie o ditte.

Art. 9.

I bilanci comunali e provinciali, le tariffe daziarie ed i regolamenti sulle tasse comunali riveduti dal Regio Commissario rimarranno per regola invariati fino a tutto il 1899. Qualunque modificazione occorresse introdurvi per circostanze straordinarie sopravvenute dovrà essere approvata dal Ministro dell'Interno mediante Regio decreto, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il Regio Commissario con gli stessi poteri stabiliti all'articolo 5 procederà alla revisione, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle Opere pie allo scopo di ridurne al minimo possibile le spese d'amministrazione, e di assicurare che i proventi siano erogati agli scopi voluti dalla legge e dalle tavole di fondazione.

Con gli stessi poteri ed all'intento preveduto nell'articolo 5 procederà alla revisione, ed, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle Camere di commercio e alla compilazione dei ruoli e delle tasse relative.

Le modifiche ai bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio dovranno preventivamente essere comunicate alle amministrazioni che li avranno compilati, le quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione potranno fare le loro osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario deciderà con ordinanze motivate.

Sarà pure applicato ai bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio il disposto dell'articolo 9.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Regio Commissario trasmetterà al Governo un progetto di unificazione dei debiti provinciali e comunali a fine di prolungarne l'ammortamento e di diminuire la misura degl'interessi.

La eventuale diminuzione di spesa derivante dall'attuazione del detto progetto sarà destinata alla corrispondente diminuzione della sovrimposta in ciascuna Provincia, e delle tasse locali in ciascun Comune.

Art. 12.

È convertito in legge il Regio decreto 5 aprile 1896 n. 94, relativo alla istituzione di un Commissario civile per la Sicilia, e cessa di aver vigore con la promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.
GIANTURCO.
BRANCA.
GUICCIARDINI.
PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **337** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo Statuto approvato per il Conservatorio di Musica di Napoli con Nostro decreto del 3 marzo 1890 n. 7243 (serie 3ª);

Nell'intento di dotare il Conservatorio predetto di una Scuola Corale, al duplice scopo di diffondere la cultura musicale in tutte le classi della cittadinanza e di formare allievi coristi bene educati all'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Conservatorio di Musica di Napoli, sotto la dipendenza del Governatore e la vigilanza del Direttore tecnico dell'Istituto, è annessa una Scuola Corale la quale sarà aperta col 1° ottobre 1896.

Art. 2.

È approvato per la medesima Scuola il regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Art. 3.

Sono adibiti all'insegnamento della Scuola Corale: un maestro coll'annua retribuzione di lire millecinquecento (L. 1500) e tre maestrini coll'annua rimunerazione di lire duecento (L. 200) ciascuno.

La relativa spesa sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per il personale degli Istituti musicali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1896.

UMBERTO.

E. GIANTURCO

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

REGOLAMENTO per la Scuola corale annessa al R. Conservatorio di musica di Napoli.

Art. 1.

La Scuola corale, annessa al R. Conservatorio di musica di Napoli, ha per fine di istruire le classi popolari nella musica, di diffondere in esse il gusto e la famigliarità delle esercitazioni corali, e in pari tempo di formare allievi coristi bene educati all'arte.

Art. 2.

La Scuola corale è gratuita.

Essa è aperta tutte le sere, coll'orario che verrà stabilito dal Direttore del Conservatorio, ad eccezione dei giorni festivi e del periodo delle vacanze secondo il Regolamento del Conservatorio medesimo.

Art. 3.

Sono adibiti all'insegnamento nella Scuola corale: un maestro, che sarà il professore d'organo del Conservatorio, e tre alunni maestrini designati dal Direttore, due dei quali scelti fra gli alunni di composiziono ed uno fra quelli d'organo.

Art. 4.

Coloro che vogliono inscriversi alla scuola debbono farne domanda al Governatore del Conservatorio, presentando l'attestato di buona condotta, di data recente, e quello di vaccinazione.

Essi devono dar prova di saper leggere e scrivere.

Art. 5.

La prima inscrizione è provvisoria; essa verrà confermata, coll'approvazione del Direttore, quando il maestro abbia riconosciuto nell'inscritto l'attitudine necessaria a frequentare la Scuola.

Quelli che, entro due mesi, non ottengono la conferma, vengono licenziati.

Art. 6.

La permanenza normale degli inscritti alla Scuola corale è di due anni; dopo i quali, a coloro che abbiano frequentato regolarmente le lezioni può venir conferito dal Governatore, su proposta del maestro e col parere favorevole del Direttore, il titolo di cantante corista approvato dal R. Conservatorio di musica di Napoli.

Art. 7.

Gli alunni del Conservatorio possono frequentare la Scuola corale coll'autorizzazione del Direttore.

Art. 8.

L'insegnamento sarà normalmente ripartito in tre sezioni: una per gli uomini, una per le donne ed una per i giovanetti. Di regola si daranno due lezioni settimanali, per ogni sezione; salva la facoltà al maestro di riunire, in giorni preventivamente determinati, due o tutte le sezioni per le prove d'insieme.

Art. 9.

Gl'inscritti alla Scuola, che sieno digiuni di ogni cognizione di musica, dovranno seguire un breve corso di teoria elementare, di lettura musicale e di solfeggio.

Art. 10.

Per tutti gli allievi della Scuola sono obbligatorii:

a) Esercizi individuali per lo sviluppo e il giusto uso della voce;

b) Solfeggio cantato; lettura e studio delle parti del coro, con speciale riguardo agli accenti, alla pronunzia ed alla respirazione;

c) Esecuzione graduata di canti di vario genere, dai monodici a quelli a due, a tre e a più parti.

Art. 11.

La Scuola darà ogni anno alcuni saggi pubblici, per i quali il maestro prenderà gli opportuni accordi col Direttore, e di cui gli sottoporrà, per l'approvazione, i programmi.

Art. 12.

Nelle prove e nei saggi, senza esclusione di generi, si eseguiranno di preferenza composizioni corali di buoni autori italiani e stranieri, esercitandosi segnatamente nel coro a voci sole.

Art. 13.

Quanto alla disciplina, gli allievi della Scuola corale saranno sottoposti alle prescrizioni del Regolamento del Conservatorio e a quelle speciali che il Governatore crederà di stabilire per il regolare funzionamento della Scuola.

Coloro che si renderanno colpevoli di infrazioni disciplinari saranno, secondo la gravità della mancanza, ammoniti, sospesi ed anche licenziati, con ordinanza del Governatore su proposta del maestro.

Art. 14.

Saranno rinviati dalla Scuola coloro che manchino a quattro lezioni in un mese, senza giustificazione o senza preventiva autorizzazione del maestro.

L'assenza, non giustificata, dalla lezione di prima lettura e dalle due ultime prove dei cori da eseguirsi nei saggi pubblici, sarà calcolata come assenza da due lezioni.

Art. 15.

Alla fine di ogni anno scolastico il maestro invierà al Direttore un rapporto sull'andamento della Scuola corale. Tale rapporto sarà trasmesso al Ministero.

Roma, 31 maggio 1896.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 luglio 1896, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gualtieri (Reggio Emilia).*

SIRE!

Dal 1893 in quà la M. V., per ben due volte, decretò lo scioglimento del Consiglio comunale di Gualtieri, preponendo a quell'Amministrazione un Regio Commissario straordinario.

Tali provvedimenti non bastarono a far cessare in quel Comune le lotte dei partiti, talmente violenti che, oltre a turbare l'ordine pubblico, compromettono il regolare andamento dei servizi di quella civica azienda.

Acciò si aggiunga che l'attuale assessore anziano, mentre fu precedentemente designato per la nomina di Sindaco, non potrebbe più conseguirla, inquantochè gli è completamente venuta meno la maggioranza del Consiglio comunale.

In tale stato di cose il Prefetto di Reggio Emilia, per non arrestare l'andamento dei servizi, inviò nel Comune un Commissario prefettizio, agli effetti dell'art. 3 della legge comunale e provinciale.

Non è pertanto possibile che gli interessi del Comune di Gualtieri siano ulteriormente affidati all'attuale Amministrazione.

Per dar quindi modo al corpo elettorale di ricostituire la propria Amministrazione, con la fiducia che la nuova abbia a curare soltanto i veri interessi dell'intiera popolazione, non esito di sottoporre alla firma di V. M., con l'unito schema di R. decreto, lo scioglimento del Consiglio comunale di Gualtieri e la nomina di un Regio Commissario straordinario.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge Comunale e Provinciale, approvate col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gentili dott. Marco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del 23 luglio 1896, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Paternò (Catania).*

SIRE!

Il R. Commissario straordinario che la Maestà Vostra con decreto del 24 aprile u. s. preponeva alla provvisoria amministrazione del Comune di Paternò, non ha potuto, malgrado la maggiore attività e diligenza, concretare nel primo trimestre della sua gestione gli importanti provvedimenti richiesti per la sistemazione finanziaria di quella civica azienda.

È quindi opportuno non solo, ma necessario nell'interesse stesso del Comune di Paternò che i poteri del R. Commissario straordinario siano prorogati di altri tre mesi.

Tale provvedimento dispone l'unito schema di R. decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 27 aprile scorso, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Paternò, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Paternò, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione *a* **S. M. il Re,** *di S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in udienza del 20 luglio 1896, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione della Partecipanza di Nonantola (Modena).*

SIRE!

Nell'udienza del 16 aprile scorso la M. V. decretava lo scioglimento dell'Amministrazione della Partecipanza di Nonantola e ne affidava le attribuzioni ad un Commissario straordinario, coll'incarico di riordinare l'azienda e di escogitare una riforma dell'ente, per la quale dovessero cessare i lunghi dissidi fra gli utenti.

Le difficoltà di adempiere a questo compito non hanno concesso al R. Commissario di portarlo a compimento nei tre mesi di sua gestione. Per quanta diligenza vi abbia messo, appena potè compiere alcuni atti preliminari.

L'opera incominciata non potrebbe essere interrotta senza che ne rimanessero completamente annullati i frutti. È perciò necessario che i poteri del R. Commissario straordinario sieno prorogati di altri tre mesi. A questo provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Vista la legge portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia del 4 agosto 1894 n. 397;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 16 aprile 1896 col quale l'Amministrazione della Partecipanza di Nonantola fu sciolta, e vi fu nominato Commissario straordinario il signor dott. Umberto Rossi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire l'Amministrazione della Partecipanza di Nonantola in Comune di Nonantola, provincia di Modena, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
	REGIONE I. —												
1	**Cuneo**	24 25	23 ..	40 25	35 25	15 50	14 40	19 ..	18 25	34 ..	30 ..	170 ..	150 ..
2	**Carmagnola** *(Torino)*	23 83	23 26	36 ..	31 50	15 29	14 70	19 ..	18 50	38 ..	30 ..	160 ..	110 ..
3	**Chivasso** *(Torino)*	25 ..	23 95	34 ..	30 85	16 57	15 25	16 45	15 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
4	**Alessandria**	19 50	.. ..	.. ..	.. ..	14 75	.. ..	14 ..	.. ..	34 ..	27 ..	170 ..	150 ..
5	**Vercelli** *(Novara)*	19 65	.. ..	29 70	.. ..	15 30	.. ..	.. ..	.. ..	32 70	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE II. —												
6	**Pavia**	24 ..	22 50	32 50	28 50	13 50	12 50	13 50	12 75	31 ..	28 ..	.. ..	.. ..
7	**Milano**	22 63	20 50	36 07	32 32	17 25	15 25	14 75	.. ..	40 50	20 50	165 ..	148 ..
8	**Como**	23 25	22 75	.. ..	.. ..	13 75	13 25	16 50	15 75	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9	**Tirano** *(Sondrio)*	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10	**Bergamo**	19 90	18 75	38 20	26 50	14 40	13 75	15 ..	13 50	36 50	26 50	159 50	120 ..
11	**Brescia**	24 70	18 88	35 80	30 80	14 82	12 50	16 ..	12 ..	39 ..	28 ..	145 ..	120 ..
12	**Cremona**	19 ..	18 30	34 ..	33 ..	11 ..	10 40	13 ..	12 50	37 ..	30 ..	.. ..	.. ..
13	**Mantova**	22 25	21 25	35 50	32 ..	12 75	12 ..	13 50	12 50	22 50	15 50	160 ..	130 ..
	REGIONE III. —												
14	**Verona**	22 25	18 67	36 50	31 50	14 37	14 12	13 25	13 ..	50 10	29 30	117 80	92 13
15	**Vicenza**	18 17	17 67	36 ..	34 ..	15 50	15 ..	15 50	15 ..	33 ..	28 ..	.. ..	.. ..
16	**Belluno**	22 50	22 ..	40 ..	34 ..	16 50	15 50	16 ..	.. ..	38 ..	27 ..	140 ..	100 ..
17	**Udine**	20 38	17 83	44 49	32 61	17 11	15 44	.. ..	.. ..	36 78	29 44	133 60	99 29
18	**Conegliano** *(Treviso)*	19 23	17 92	42 ..	38 ..	16 88	16 45	15 50	.. ..	36 ..	30 ..	130 ..	112 ..
19	**Treviso**	21 ..	19 ..	39 ..	38 50	15 75	15 50	15 60	14 60	29 ..	25 ..	.. ..	.. ..
20	**Dolo** *(Venezia)*	19 ..	17 75	36 ..	28 ..	14 50	12 ..	14 ..	.. ..	35 ..	23 ..	.. ..	.. ..
21	**Noale** *(Venezia)*	18 ..	17 25	38 ..	34 ..	15 50	12 ..	16 ..	15 ..	30 ..	26 ..	110 ..	100 ..
22	**Padova**	22 33	21 38	37 ..	31 50	15 ..	12 ..	14 ..	.. ..	38 ..	28 ..	125 ..	85 ..
23	**Rovigo**	20 ..	19 ..	34 ..	31 ..	13 50	12 ..	13 50	.. ..	40 ..	25 ..	140 ..	125 ..
	REGIONE IV. —												
24	**Porto Maurizio**	.. ..	.. ..	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	.. ..	34 ..	27 ..	115 ..	103 ..
25	**Genova**	22 84	.. ..	38 14	32 19	13 86	10 16	14 57	13 37	33 50	25 50	106 50	.. ..
	REGIONE V. —												
26	**Piacenza**	19 31	18 75	.. ..	.. ..	11 66	10 87	15 ..	12 50	35 ..	30 ..	.. ..	.. ..
27	**Parma**	19 75	19 37	36 ..	31 33	13 75	13 50	14 68	14 12	30 50	20 50	190 ..	140 ..
28	**Reggio nell'Emilia**	23 50	23 ..	45 ..	42 ..	14 ..	13 ..	18 ..	17 ..	34 ..	24 ..	220 ..	180 ..
29	**Modena**	21 75	20 ..	45 50	41 50	15 ..	11 25	16 ..	15 50	23 50	15 ..	142 50	117 50
30	**Ferrara**	19 75	18 87	45 50	38 50	12 ..	.. ..	.. ..	.. ..	31 50	13 50	145 ..	115 ..
31	**Bologna**	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
32	**Ravenna**	20 ..	19 50	48 ..	38 ..	13 ..	12 75	15 ..	12 50	50 ..	35 ..	160 ..	150 ..
33	**Forlì**	19 50	19 ..	48 ..	42 ..	13 50	13 ..	16 ..	14 ..	60 ..	30 ..	150 ..	125 ..
	REGIONE VI. —												
34	**Pesaro**	22 ..	.. ..	.. ..	.. ..	12 ..	.. ..	15 ..	.. ..	27 48	20 98	116 ..	101 ..
35	**Jesi**	19 ..	18 25	51 ..	39 ..	13 ..	.. ..	.. ..	.. ..	36 ..	31 ..	106 ..	100 ..
36	**Macerata**	21 ..	.. ..	.. ..	.. ..	12 75	.. ..	.. ..	.. ..	30 ..	22 50	125 ..	105 ..
37	**Ascoli Piceno**	22 50	21 50	52 60	42 60	14 ..	.. ..	.. ..	.. ..	45 ..	35 ..	126 ..	100 ..
38	**Foligno** *(Perugia)*	21 01	20 39	50 ..	45 ..	13 73	.. ..	16 66	.. ..	34 ..	29 ..	90 ..	82 ..
	REGIONE VII. —												
39	**Lucca**	22 87	22 ..	42 50	37 ..	13 25	11 50	15 ..	13 ..	30 ..	25 ..	110 ..	95 ..
40	**Pisa**	21 64	.. ..	.. ..	.. ..	13 90	.. ..	.. ..	14 25	27 ..	23 ..	130 ..	100 62
41	**Livorno**	21 ..	20 50	47 ..	43 ..	11 50	11 ..	16 ..	15 50	30 ..	26 ..	110 ..	100 ..
42	**Firenze**	24 50	24 ..	52 25	49 50	13 ..	12 50	16 ..	15 50	44 97	36 19	117 ..	110 ..
43	**Arezzo**	25 65	25 26	50 ..	40 ..	14 44	14 15	18 41	16 90	50 ..	46 ..	110 ..	105 ..
44	**Siena**	21 50	20 50	52 ..	38 ..	12 ..	11 ..	14 50	14 25	35 ..	28 ..	110 ..	88 ..
45	**Castel del Piano** *(Grosseto)*	24 50	23 50	45 ..	36 ..	17 ..	14 ..	14 ..	.. ..	35 ..	31 ..	85 ..	80 ..

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 13 al 19 luglio 1896.

fatta eccezione pel pane e per la carne).

CARBONE di legna (per quintale)		LEGNA da ardere (per quintale)		PAGLIA di frumento o di riso (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE di frumento d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE misto o d'altri cereali	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA			OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual	(al chilogr.)	1ª qual.	2ª qual.	SUINA	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Piemonte.																	
10 50	9 25	2 50	2 10	5 10	5 10	7 80	6 80	.. 33	.. 33	.. 26	1 45	1 25	.. ..	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	2 80	2 20	.. ..	4 50	6 50	5 50	.. 36	.. 30	.. ..	1 31	1 07	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 30	1 75	.. ..	5 ..	9 ..	7 80	.. 33	.. 33	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 80	6 80	3 90	2 70	3 25	2 70	7 ..	5 50	.. 40	.. 35	.. 22	1 60	1 20	1 70	.. ..	1 50	.. ..	1 40
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	6 30	4 25	.. 38	.. ..	.. ..	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Lombardia.																	
7 50	6 75	2 45	1 75	.. ..	3 87	8 25	7 50	.. 37	.. 25	.. 28	1 45	1 15	1 90	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 80	8 80	4 45	3 85	.. ..	4 50	10 25	9 25	.. 40	.. ..	.. 35	1 70	1 45	1 90	1 30	1 30	1 30	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 32	.. 26	1 50	1 40	1 60	1 30	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	7 ..	2 80	2 30	4 ..	3 ..	9 ..	7 ..	.. 39	.. ..	.. ..	1 55	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	5 50	3 70	2 80	3 ..	2 80	7 50	6 ..	.. 42	.. ..	.. ..	1 55	1 30	1 80	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 65	1 55	3 30	2 90	7 50	6 50	.. 38	.. 32	.. ..	1 45	1 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
11 25	10 ..	4 25	3 50	3 50	.. ..	7 50	6 50	.. 39	.. 31	.. ..	1 60	1 30	.. ..	1 20	1 80	1 20	1 20
Veneto.																	
8 25	7 50	3 32	2 35	2 95	2 75	9 45	5 95	.. 42	.. 38	.. ..	1 69	1 34	1 55	1 35	1 55	.. 97	.. 97
10 ..	8 50	2 75	2 50	3 ..	2 75	4 88	.. ..	.. 40	.. 32	.. ..	1 70	1 30	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	5 50	4 50	.. 44	.. 40	.. 36	1 50	1 30	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
6 54	.. ..	1 98	.. ..	.. ..	3 20	4 67	3 98	.. 42	.. 31	.. 21	1 35	1 20	.. ..	1 35	1 20	1 20	1 18
9 ..	8 ..	2 90	2 70	3 70	3 10	5 ..	4 20	.. 43	.. ..	.. 39	1 50	1 40	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	7 ..	3 37	2 62	4 ..	3 50	8 50	5 50	.. 42	.. 32	.. ..	1 80	1 30	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 80	2 60	2 30	4 ..	3 50	.. 44	.. 40	.. ..	1 50	1 40	.. ..	1 30	1 60	1 20	1 20
10 ..	9 ..	3 50	3 ..	3 50	3 ..	4 ..	3 75	.. 42	.. 34	.. ..	1 30	1 20	.. ..	1 30	.. ..	1 ..	.. ..
8 ..	6 ..	2 65	2 40	2 75	2 75	5 75	5 50	.. 42	.. ..	.. 36	1 70	1 40	.. ..	1 50	.. ..	.. ..	.. ..
9 50	10 ..	2 60	2 20	1 75	1 50	3 50	2 75	.. 44	.. 38	.. 34	1 50	1 25	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Liguria.																	
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	7 ..	10 ..	7 ..	.. 35	.. 32	.. ..	1 20	.. ..	1 60	.. ..	1 20	.. 80	.. ..
8 50	.. ..	2 90	.. ..	.. ..	5 50	10 ..	8 50	.. 45	.. 40	.. ..	1 60	1 30	.. ..	1 60	2 ..	.. ..	1 60
Emilia.																	
7 50	9 50	2 70	1 75	2 62	2 50	6 ..	.. ..	.. 38	.. 28	.. ..	1 42	1 20	1 60	.. 90	1 ..	.. 90	.. 90
6 65	6 65	3 ..	2 75	3 20	3 20	6 ..	5 50	.. 36	.. 33	.. 27	1 80	1 40	.. ..	.. 85	1 05	.. 80	.. ..
7 20	.. ..	2 50	.. ..	3 50	3 20	6 50	6 ..	.. 37	.. 28	.. ..	1 70	1 40	1 40	1 10	1 20	1 ..	1 ..
8 25	8 70	1 90	2 70	2 25	2 10	5 75	5 15	.. 40	.. 34	.. ..	1 65	1 35	.. ..	1 29	1 35	1 29	1 29
10 ..	8 ..	2 37	1 50	.. ..	.. ..	4 12	.. ..	.. 45	.. 30	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 20	1 50	1 20	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 50	2 ..	2 50	2 ..	3 75	3 50	.. 40	.. 35	.. ..	1 80	1 60	.. ..	1 60	1 60	1 50	.. ..
8 ..	7 30	3 30	3 ..	3 ..	2 40	3 ..	2 50	.. 35	.. 30	.. ..	1 60	1 50	.. ..	1 50	1 30	1 20	1 20
Marche e Umbria.																	
5 55	.. ..	2 80	2 30	3 50	3 ..	4 50	4 ..	.. 35	.. 31	.. ..	1 63	.. ..	.. ..	1 29	.. ..	.. ..	.. ..
6 75	7 50	1 60	2 50	5 50	5 ..	5 ..	4 50	.. 28	.. 25	.. ..	1 35	1 20	.. ..	1 05	1 05	.. 90	.. ..
6 25	6 75	2 15	2 25	4 ..	3 ..	6 ..	4 ..	.. 29	.. 26	.. ..	1 65	1 05	.. ..	.. 90	.. ..	.. 75	.. ..
5 70	5 20	2 ..	1 90	4 50	2 50	6 ..	5 ..	.. 38	.. 28	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 05	.. ..	.. 75	.. ..
4 40	.. ..	1 30	1 10	3 30	.. ..	5 ..	.. ..	.. 35	.. 25	.. ..	1 35	.. ..	.. ..	1 35	.. ..	.. 60	.. ..
Toscana.																	
7 50	5 50	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	7 ..	5 ..	.. 36	.. 33	.. ..	1 80	1 50	.. ..	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
7 50	6 50	3 30	3 ..	.. ..	1 65	5 50	4 ..	.. 33	.. 30	.. ..	1 65	1 50	.. ..	1 50	1 50	.. ..	.. ..
7 ..	7 ..	3 ..	2 50	5 50	5 ..	12 ..	11 ..	.. 39	.. 36	.. ..	1 65	1 50	.. ..	1 80	1 50	1 20	1 60
11 10	8 10	2 80	2 60	3 20	.. ..	7 50	7 ..	.. 45	.. 42	.. 34	2 25	1 95	.. ..	2 ..	1 50	1 80	2 ..
5 50	5 ..	1 40	.. ..	4 ..	3 ..	7 80	6 ..	.. 28	.. 26	.. ..	1 44	.. ..	.. ..	.. ..	.. 75	.. ..	.. ..
6 ..	5 50	1 60	1 30	4 25	3 50	6 ..	5 50	.. 32	.. 28	.. ..	1 60	1 40	.. ..	1 20	90	.. ..	1 20
9 50	4 ..	1 50	.. 90	3 50	2 10	6 ..	5 50	.. 30	.. 24	.. ..	1 35	1 20	.. ..	1 05	.. 90	.. 60	.. 90

(Segue) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
	REGIONE VIII. —												
46	Roma	19 25	18 25	43 ..	.. ..	14 75	13 85	12 62	.. ..	43 ..	40 ..	80 ..	68 ..
	REGIONE IX. —												
47	Teramo *	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
48	Chieti	23 ..	21 50	54 ..	41 ..	14 ..	12 ..	.. ..	.. ..	48 ..	38 ..	.. ..	.. ..
49	Aquila	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
50	Campobasso	21 43	19 70	51 ..	40 ..	14 13	13 ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	102 ..	83 ..
51	Foggia	19 ..	18 50	60 ..	55 ..	.. ..	.. ..	11 75	11 25	.. ..	.. ..	100 ..	.. ..
52	Barletta	19 34	18 84	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	13 60	.. ..	28 ..	22 ..	80 ..	75 ..
53	Bari	25 ..	21 50	52 ..	38 ..	16 ..	15 ..	15 ..	14 ..	35 ..	30 ..	97 ..	83 ..
54	Lecce	20 ..	19 ..	52 ..	45 ..	14 ..	.. ..	12 ..	11 50	25 50	22 50	91 50	81 50
	* Non ebbe luogo il mercato.												
	REGIONE X. —												
55	Maddaloni *(Caserta)*	17 99	17 04	.. ..	.. ..	13 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
56	Napoli	22 ..	20 ..	31 ..	30 ..	14 92	14 42	19 80	18 80	32 ..	22 ..	113 ..	98 ..
57	Benevento	19 90	18 85	.. ..	.. ..	12 90	.. ..	17 20	.. ..	35 ..	30 ..	115 ..	95 ..
58	Avellino	23 ..	21 50	.. ..	.. ..	15 50	15 ..	.. ..	.. ..	21 ..	20 ..	.. ..	.. ..
59	Salerno	21 ..	19 ..	55 ..	38 ..	11 ..	10 ..	19 ..	17 ..	32 ..	22 ..	110 ..	100 ..
60	Genzano *(Potenza)*	18 70	18 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	45 ..	35 ..	80 ..	70 ..
61	Cosenza	21 ..	20 ..	44 90	34 90	18 ..	17 50	17 32	15 80	41 ..	34 ..	111 ..	109 ..
62	Catanzaro	25 ..	24 ..	.. ..	.. ..	16 ..	.. ..	14 ..	.. ..	26 ..	.. ..	68 ..	.. ..
63	Reggio di Calabria	22 ..	21 ..	45 80	31 80	14 80	12 30	18 ..	16 ..	30 ..	21 ..	77 50	74 50
	REGIONE XI. —												
64	Palermo	19 48	19 10	40 50	29 ..	14 50	13 50	17 93	.. ..	38 89	28 42	95 50	73 ..
65	Messina	24 ..	22 ..	35 ..	32 ..	14 75	.. ..	14 50	.. ..	25 ..	20 ..	75 ..	68 ..
66	Catania	21 26	20 48	26 50	24 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	20 ..	16 ..	70 50	66 25
67	Siracusa	24 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	24 ..	.. ..	80 ..	.. ..
68	Caltanissetta	24 05	23 05	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	99 ..	89 ..
69	Girgenti	19 ..	17 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	32 ..	.. ..	90 ..	.. ..
70	Trapani	22 ..	19 68	55 ..	45 ..	.. ..	.. ..	13 85	.. ..	30 40	23 26	71 60	.. ..
	REGIONE XII. —												
71	Cagliari	20 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	33 ..	28 ..	125 ..	100 ..
72	Sassari	18 21	17 85	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	52 50	42 70	82 40	78 74
	Mercuriali delle settimane precedenti non												
16	Belluno (6-12 luglio)	22 50	22 ..	40 ..	34 ..	16 50	15 50	16 ..	.. ..	38 ..	27 ..	140 ..	100 ..

CONCLUSIONI.

Cereali: Il *frumento* ebbe nuovi ribassi di prezzo sulle piazze di Carmagnola, Alessandria, Pavia, Milano, Como, Bergamo. Brescia. Cremona, Verona. Vicenza, Conegliano. Treviso, Dolo, Noale. Rovigo, Piacenza, Parma, Modena, Ravenna, Forlì (1ª qualità). Jesi, Foligno, Livorno, Firenze, Siena. Campobasso, Foggia, Lecce, Maddaloni, Messina e Girgenti: un solo rincaro ebbe luogo a Lucca nella 2ª qualità.

Il *granturco* deprezzò a Carmagnola, Como, Cremona, Mantova. Vicenza (1ª qualità). Rovigo. Ferrara. Jesi, Lucca, Firenze. Napoli e Messina: salì a Bergamo il prezzo del granturco di seconda qualità.

L'*avena* discese di prezzo sui mercati di Chivasso, Pavia, Como. Bergamo, Brescia. Cremona, Mantova, Verona, Conegliano. Treviso, Parma, Ravenna, Livorno. Firenze e Massina, e rincarò a Palermo.

del pane in 72 mercati del Regno, dal 13 al 19 luglio 1896.

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma) BOVINA			OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.		1ª qual.	2ª qual.	Suina	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Lazio.																	
.. ..	.. ..	7 60	6 75	.. ..	.. ..	3 20	2 30	.. 40	.. 35	.. 30	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Meridionale adriatica.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	4 25	3 75	.. ..	.. ..	.. 29	.. 24	.. ..	1 50	1 05	.. ..	1 ..	1 ..	.. 60	.. 60
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	9 ..	3 30	4 ..	2 30	.. ..	4 50	4 ..	.. 31	.. 26	.. ..	2 ..	1 60	.. ..	.. 85	.. 85	.. 60	.. ..
10 ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 28	.. 18	1 80	1 20	.. ..	1 30	1 10	.. 90	.. 90
.. ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 25	1 50	.. ..	.. ..	.. 34	.. 26	.. ..	1 90	1 60	.. ..	1 20	1 ..	1 20	.. ..
8 ..	7 ..	2 50	1 50	4 ..	3 ..	12 ..	11 ..	.. 34	.. 30	.. ..	2 ..	1 90	.. ..	1 20	.. ..	1 ..	1 ..
7 50	6 50	1 70	.. ..	2 75	.. ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. 25	.. 18	2 10	1 60	.. ..	1 10	1 ..	.. 70	.. 90
Meridionale mediterranea.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 24	.. 18	.. 13	1 72	1 62	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 20	7 20	2 ..	1 80	3 10	3 60	7 50	.. ..	.. 38	.. 30	.. 20	2 ..	1 70	.. ..	1 10	1 20	.. ..	..
7 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 28	.. 24	.. ..	1 60	1 25	.. ..	1 20	1 ..	.. 70	..
7 ..	8 ..	4 ..	2 50	3 ..	2 50	7 ..	6 ..	.. 32	.. 28	.. ..	1 70	.. ..	.. ..	1 ..	1 ..	.. ..	.. ..
7 50	7 ..	2 20	2 10	4 50	4 ..	6 25	4 75	.. 30	.. 25	.. ..	2 10	1 90	.. ..	1 40	1 10	.. 90	1 10
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 25	.. 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	1 10	1 ..	.. 90	.. ..
.. ..	6 50	.. ..	2 10	4 70	4 50	11 50	11 ..	.. 30	.. 20	.. ..	1 60	1 ..	.. ..	.. 90	.. 90	.. 60	.. 60
5 ..	5 ..	2 ..	2 ..	2 ..	2 ..	5 ..	.. ..	.. 36	.. 30	.. ..	1 80	1 40	.. ..	.. ..	.. 80	.. 80	.. ..
6 ..	6 ..	2 50	.. ..	7 ..	5 ..	7 ..	.. ..	.. 33	.. 34	.. 28	2 10	1 80	.. ..	.. 90	.. 80	.. 60	.. ..
Sicilia.																	
10 ..	8 ..	2 32	1 82	4 35	5 35	6 60	6 10	.. 42	.. 37	.. ..	2 62	1 37	.. ..	.. 95	.. ..	.. 80	.. ..
7 ..	6 ..	2 50	2 30	5 ..	5 ..	8 ..	7 ..	.. 42	.. 36	.. ..	2 ..	1 75	.. ..	1 25	.. ..	1 ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 35	.. ..	2 01	1 79	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
11 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 34	.. 28	.. ..	1 90	1 70	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	8 ..	2 ..	4 ..	2 50	2 50	5 50	4 50	.. 44	.. 28	.. ..	1 60	1 40	1 50	1 ..	1 ..	.. 80	.. ..
12 ..	11 ..	2 55	2 ..	4 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. ..	.. ..	2 10	1 70	.. ..	1 30	1 ..	1 ..	.. ..
.. ..	9 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 35	.. ..	2 12	1 50	.. ..	.. ..	1 20	.. ..	.. ..
Sardegna.																	
6 10	5 10	.. ..	3 50	4 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. 45	.. 40	.. 30	1 ..	.. 88	1 50	.. ..	.. 75	.. ..	.. ..
.. ..	6 18	.. ..	1 35	2 87	.. ..	.. ..	.. ..	.. 45	.. 35	.. ..	1 ..	.. 90	.. ..	.. ..	.. 56	.. 56	.. 56
pubblicate a tempo perchè giunte in ritardo.																	
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	5 50	4 50	.. 41	.. 40	.. 36	1 50	1 30	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..

Il *riso* ribassò di prezzo soltanto a Cremona e Vicenza.

Vino: Discese di prezzo a Pavia, Pesaro, Macerata, Lecce e Catania: a Padova crebbe il prezzo della 2ª qualità.

Olio: Invariato dappertutto, tranne a Lucca ove scemò di prezzo.

Foraggi: Il *fieno* scemò di prezzo a Chivasso, Bergamo, Brescia, Padova, Piacenza, Parma e Messina, e salì a Pesaro e Siena.

La *paglia* deprezzò a Pavia, Bergamo, Verona, Dolo, Piacenza e Parma.

Carni: La carne *bovina* rinvilì a Foggia e Cagliari. Le carni *ovine* aumentarono di prezzo a Campobasso: a Cagliari discese il prezzo della carne di *agnello*.

Pane: Segnalarono i più importanti ribassi di prezzo i mercati di Verona, Vicenza, Piacenza, Forlì, Foligno, Siena (2ª qualità), Foggia, Barletta, Girgenti e Cagliari (misto).

Con R. decreto del 5 luglio 1896, a richiesta della Società denominata: « The Pestarena United Gold Mining Company Limited » è stata ampliata di ettari 52,42 l'area della miniera aurifera denominata *Cani*, posta nei territori di Calasca e di San Carlo con Vanzone, provincia di Novara.

Sottosegretariato di Stato.

Avviso di trasferimento di proprietà letteraria-artistica.

Con atto privato del 12 giugno 1896, registrato in Roma il giorno 13 successivo al n. 10595, atti privati, i signori Claudio Podiani del fu Luigi o Francesco Orazio Maruca del fu Gabriele cedono e trasferiscono alla Società G. Maussior e F. O. Maruca in Roma tutti i diritti della proprietà letteraria od artistica da essi acquisiti con dichiarazione prodotta alla Prefettura di Roma il 6 ottobre 1894 sull'opera dal titolo « *Mitologia illustrata da Bartolomeo Pinelli con introduzione e testo descrittivo di Angelo De Gubernatis* » della quale furono allora depositate quattro tavole di saggio coi titoli: *Caduta di Fetonte*, il *Ratto d'Europa*, i *Coribanti* o *Semele incenerita da Giove*, e ne fu inserto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 novembre stesso anno n. 277.

Si dà pubblica notizia di quanto sopra a norma dell'art. 31 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª) e dell'art. 11 del Regolamento dello stesso giorno N. 1013 per l'applicazione della legge stessa.

Roma, addì 30 luglio 1896.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

CONCORSI

R. Istituto dei Sordo-Muti di Torino

È aperto il concorso a due posti di allievi od allieve interne di nomina governativa, pel quale devono presentarsi al Rettore dell'Istituto, via Assarotti n. 12, entro trenta giorni dalla data del presente avviso i seguenti documenti:

1. Sordomutolenza comprovata.
2. Età non minore di anni otto nè maggiore di dodici, comprovata da atto di nascita e di battesimo.
3. Vaiuolo sofferto od avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa.
4. Idoneità sufficiente all'istruzione.
5. Situazione di famiglia.

I documenti 1, 3 a 4 devono comprovarsi con certificato medico.

Torino, 22 luglio 1896.

Il Presidente della Direzione
E. MOTTURA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'atteggiamento dell' Inghilterra — il rifiuto presunto del gabinetto di S. James di associarsi al passo collettivo eventuale delle Potenze ad Atene ed alla Canea — continua ad esser commentato dalla stampa tedesca in termini poco lusinghieri per gl' inglesi.

« Il grande principio che guidava in passato la politica inglese — scrive la *Kölnische Zeitung* — cioè a dire l'integrità intangibile dell' Impero ottomano sembra aver subito un grande cambiamento da due giorni a questa parte. Vi è motivo di temere che la Grambretagna non voglia più procedere di concerto colle Potenze, le quali, senza mirare a fini egoistici, desiderano soltanto di servire alla causa della pace. La situazione adunque si è fatta critica ».

Secondo un telegramma da Vienna all'*Agence nationale* di Parigi, sarebbe l'Austria che si assumerebbe l'iniziativa nella fase attuale della questione di Candia.

« Da qualche giorno, dice questo telegramma, il Ministro degli Affari esteri, conte Goluchowski, seguita a conferire col sig. Manos, Ministro di Grecia. Il conte Goluchowski si è fatto il portavoce delle Potenze europee nelle faccende di Creta.

« Si afferma che il conte Goluchowski abbia prevenuto il Ministro greco che il Governo austro-ungarico aveva proposto un'azione comune effettiva delle Potenze per il ristabilimento della pace nell'isola di Candia. Il conte Goluchowski non avrebbe dissimulato che il primo atto consisterebbe nel blocco effettivo dell'isola, allo scopo di porre un termine all'introduzione d'armi.

« Si assicura nei circoli politici che le Potenze hanno approvato il progetto di blocco. »

***

Un telegramma da Madrid annunzia che la Camera dei deputati ha adottato un disegno di legge che istituisce un'imposta sulla navigazione.

I liberali combatterono la legge siccome quella che ha un carattere esclusivamente protezionista, tale da creare un nuovo inciampo al commercio coll'estero. Il progetto comprende, in fatti, un'imposta sui passeggieri che arrivano dal mare.

Il Governo vorrebbe che il Senato desse tosto la sua approvazione a questa legge, perchè servirà di base ad un'operazione di credito e permetterà di ottenere un'anticipazione di 70 milioni per l'acquisto di nove navi e di materiale da guerra.

***

Scrivono da Berlino:

Il Granduca Federico di Baden celebrerà, nel prossimo settembre, il suo settantesimo genetliaco. Mentre a Carlsruhe si incominciano già i preparativi per festeggiare in modo straordinario questo avvenimento, in Germania tutti si preoccupano per sapere quale distinzione l'Imperatore Guglielmo, in quell'occasione, conferirà al Granduca, suo zio. Federico di Baden è gia pieno di ordini e di insegne. Che cosa adunque gli si può ancora conferire? Negli scorsi giorni si vociferava che, in ricompensa dei servigi prestati alla causa nazionale, il Granduca sarà proclamato Re e l'Alsazia-Lorena sarà unita al suo Regno. Non è la prima volta che simile voce viene messa in giro.

In molte circostanze diggià l'Imperatore Guglielmo I aveva offerto al Granduca Federico la dignità reale, ma questi ha sempre rifiutato l'offerta. Sarebbe adunque strano che il Granduca, nei suoi vecchi giorni, avesse perduto gli scrupoli di un tempo, ed acconsentisse a ricevere dalle mani di Guglielmo II quanto aveva rifiutato al vecchio Imperatore. Per conseguenza è molto probabile, per non dir certo, che il Regno di Baden resterà ancora un mito.

Per quanto riguarda poi l'Alsazia-Lorena, parecchie volte, dal 1870, si parlò di unirla al granducato di Baden. Ma ogni volta si vide che la cosa non era facile a mettersi in pratica. In forza della costituzione vigente, l'Alsazia è una terra dell'Impero, cioè appartiene alla Confederazione ger-

manica. Per modificare questa situazione e riunire il paese ad altro Stato tedesco, occorre non solo l'approvazione del Consiglio federale, ma ben anco quello della Dieta dell'Impero ed è molto problematico se i due rami legislativi si adatterebbero a dare la loro concessione. Per queste ragioni adunque il settantesimo genetliaco del granduca di Baden nulla cangerà nella sorte dell'Alsazia-Lorena.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Duca di Genova, al telegramma di felicitazioni inviatogli da S. E. l'onorevole Brin in nome dell'armata italiana, ha risposto col seguente dispaccio:

« A V. E. ed alla R. Marina, cui mi sento legato sempre da profondo affetto, di cuore, ringraziamenti per la parte che vollero prendere al fausto avvenimento, che oggi allieta la mia famiglia.

TOMMASO DI SAVOIA.

R. Università. — L'anno scolastico 1896-97 avrà principio nella R. Università di Roma il giorno 16 ottobre prossimo. Gli esami arretrati e di riparazione avranno luogo nella seconda metà dello stesso mese. Le domande di ammissione ai medesimi dovranno essere presentate entro la prima decade di ottobre. Il giorno 4 del successivo novembre sarà letto nell'Aula Magna il discorso inaugurale dal prof. Antonio Labriola. Le lezioni comincieranno il giorno 5 novembre.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte da oggi al 31 ottobre.

Il concorso ginnastico provinciale a Firenze. — Il 20 settembre avrà luogo a Firenze un concorso provinciale ginnastico. Promotore di esso è il Club Atletico Fiorentino, che in quel giorno inaugurerà i suoi locali.

La Presidenza della Federazione Ginnastica Nazionale ha già data la sua approvazione a questo concorso e l'on. Brunicardi, che è il deputato federale per la provincia di Firenze della Federazione Nazionale, fa di tutto perchè il concorso riesca addirittura splendido.

Molti e bellissimi saranno i premi. Frattanto S. M. il Re ha inviato all'on. Brunicardi, a nome del Principe di Napoli, una grande medaglia d'oro ricchissima, accompagnandola colla seguente nobilissima lettera:

« *Roma, li 31 luglio 1896.*

« Ho il piacere di farle conoscere che S. M. il Re si è compiaciuto concedere, in nome dell'augusto suo figlio S. A. R. il Principe ereditario, una medaglia d'oro quale premio da disputarsi nel concorso provinciale di ginnastica, bandito dal Club Atletico Fiorentino per il 20 settembre p. v., ed autorizzato dalla Federazione Ginnastica Nazionale.

« S. M. il Re, come l'augusto Principe Reale, hanno così resa manifesta la loro soddisfazione per vedere promossa questa festa della gioventù e della forza nella nobile città di Firenze, e fare voti per la felice riuscita del grande concorso.

« Nel trasmettere a V. S. la medaglia in parola, le porgo, Ill.mo signor Deputato, gli atti della mia distinta stima ed osservanza.

« *Il Reggente il Ministero*

« Tenente generale PONZIO VAGLIA. »

Onorificenze. — Il Governo Imperiale Ottomano conferiva recentemente alcune onorificenze alla Presidenza della nostra Camera di commercio, la quale, come è noto, rappresenta il Sindacato Italiano dei portatori di titoli ottomani, rimettendo al Presidente comm. Romolo Tittoni le insegne dell'Osmanié (Grando Ufficiale);

al Vice Presidente cav. uff. Marco Alatri quelle del Medjédié, (Grando Ufficiale);

ed al Segretario Capo cav. avv. Achilleo Minù quelle del Medjédié, (Commendatore).

Archeologia. — Nelle sale antiquarie dell'Orto Botanico di Roma sono stati ordinatamente esposti gli oggetti antichi, che nello scorso anno si raccolsero nello sterro di via San Giovanni in occasione dei lavori per l'isolamento del Colosseo.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Giava*, della N. G. I., da Aden proseguì per Massaua, Napoli e Genova ed il piroscafo *Umberto I.*, della stessa N. G. I., giunse a Tunisi.

Beneficenza. — Il giorno 31 è morta a Milano, nella casa di saluto in via Quadronno, la signora Ceriani Maria vedova Rattazzi, la quale del suo patrimonio nominava eredi varî istituti di beneficenza, e fra questi l'Ospedale Maggiore di Milano per un legato d'oltre 100,000 lire.

Un Congresso d'Igiene. — La Società piemontese d'Igiene ha deliberato di convocare a Torino un Congresso nazionale di Igiene, nel 1898, in occasione dell'Esposizione nazionale che avrà luogo in quella città.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Costanzi — *Il matrimonio di Figaro*, ore 21 1|4.

Quirino — *Il Profumo*, ore 21 1|4.

ESTERO

Zenta ad Eugenio di Savoia. — L'anno prossimo compiranno duecento anni da quando, colla vittoriosa battaglia presso la città di Zenta, fu troncata l'occupazione dei turchi in Ungheria.

In occasione di questa ricorrenza bisecolare, la città di Zenta ha deciso di celebrarla con una gran festa, erigendo anche un monumento all'eroico principe Eugenio di Savoia, cui dovettero la sconfitta dei Mussulmani.

Sarà un nuovo titolo di unione e di amicizia fra ungheresi ed italiani.

Esposizione del teatro e della musica. — Al palazzo dell'Industria a Parigi la mattina del 30 scorso ebbe luogo l'inaugurazione della « Esposizione del teatro e della musica ».

L'Esposizione comprende varie sezioni: storica, retrospettiva, dei documenti, dei prodotti industriali, ecc.

Vi sono delle ricostituzioni interessanti, fra cui un teatro pompeiano dove saranno rappresentati dei drammi antichi, i teatri all'aria aperta del Medio Evo, ecc.

Al primo piano una delle grandi sale sarà destinata a concerti con organo e ad altre rappresentazioni che saranno precedute da conferenze.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LA CANEA, 3. — Continua l'affluenza a Candia delle famiglie musulmane dei distretti meridionali; parte hanno occupato le case di cristiani dei vicini villaggi e parte sono entrate in città. Gli abitanti allarmati da ciò chiedono di partire.

Il Governatore di Candia fu sostituito da Hassan pascià, consigliere di Vilayet.

BRUXELLES, 3. — Dinanzi il Consiglio superiore dello Stato Libero del Congo è incominciato il processo in appello contro il comandante Lothaire.

L'udienza odierna è stata dedicata alla lettura della relazione, che fa la storia dell'incidente e ricorda la sentenza pronunziata a Boma.

BERLINO, 3. — Lo Czar e la Czarina sono qui attesi verso la fine del corrente mese.

PARIGI, 3. — Il Consiglio d'amministrazione della Compagnia del Canale di Suez ha eletto all'unanimità presidente il principe d'Arenberg.

LONDRA, 3. — La voce corsa dell'abdicazione della Regina Vittoria a favore del Principe di Galles, è ufficialmente smentita.

COSTANTINOPOLI, 4. — La Porta, nella sua risposta ai reclami dei Candiotti, mostra disposizione ad esaminare le correzioni necessarie ed opportune da introdursi in alcuni articoli della Convenzione di Halepa, ma non a permetterne cambiamenti di massima.

MADRID, 3. — *Camera dei Deputati.* — Si discute la mozione di biasimo, presentata dall'Opposizione liberale contro il Ministro della marina per i negoziati relativi all'acquisto di incrociatori dalla Casa Ansaldo di Genova.

Il Ministro della marina, Beranger, legge un telegramma del Governo argentino, il quale dichiara che l'incrociatore *Garibaldi* gli appartiene.

Il Presidente del Consiglio, Canovas del Castillo, dichiara che se il Governo spagnuolo non è riuscito a fare l'acquisto di questo incrociatore, ciò si deve attribuire all'imprudenza di alcuni deputati, che con interpellanze intralciarono l'azione del Governo. *(Vivi applausi).*

Il Ministro della marina, riprendendo la parola, dice che la Spagna abbisogna di ogni sorta di risorse navali di fronte alle circostanze eccezionalmente gravi dell'isola di Cuba.

Il Presidente del Consiglio, replicando, rileva il patriottismo del Ministro della marina e dice che le trattative riguardo all'acquisto degl'incrociatori furono condotte lealmente. Soggiunge che occorre impedire lo sbarco di filibustieri sulle coste dell'isola di Cuba.

I liberali ritirano la mozione di biasimo.

L'incidente è quindi chiuso.

MADRID, 4. — Iersera, vi fu un violento uragano.

La seduta della Camera dei Deputati fu interrotta, perchè la grandine penetrava nella sala. Numerosi vetri sono stati rotti.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 agosto 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 761 8
Umidità relativa a mezzodì 47
Vento a mezzodì . . . . SW debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 30.°0. Minimo 17.°0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 3 agosto 1896.

In Europa pressione bassa al N e Centro, 753 Bodo, Uleaborg, Danzica, elevata sull'Irlanda 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato; qualche leggero temporale al N e Centro; temperatura aumentata di poco.

Stamane: cielo nuvoloso sul versante Tirrenico, sereno altrove; venti deboli varî.

Barometro: 761 Venezia, Milano, Livorno, Girgenti; 762 Ancona, Roma, Catania, Lecce.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varî, cielo variabile con qualche temporale sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 agosto 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	27 4	18 0
Genova	1/2 coperto	calmo	24 2	20 5
Massa Carrara	1/4 coperto	mosso	24 2	16 7
Cuneo	sereno	—	26 9	15 4
Torino	1/2 coperto	—	25 7	18 8
Alessandria	sereno	—	26 3	17 9
Novara	sereno	—	26 6	16 5
Domodossola	sereno	—	25 9	15 5
Pavia	sereno	—	29 7	14 7
Milano	3/4 coperto	—	28 4	17 3
Sondrio	1/4 coperto	—	26 4	14 8
Bergamo	sereno	—	23 4	16 4
Brescia	sereno	—	24 4	16 2
Cremona	1/4 coperto	—	23 3	17 9
Mantova	sereno	—	26 0	20 8
Verona	sereno	—	26 9	17 4
Belluno	1/4 coperto	—	23 7	15 8
Udine	1/4 coperto	—	20 6	16 8
Treviso	1/2 coperto	—	27 0	18 0
Venezia	sereno	legg. mosso	26 0	18 8
Padova	3/4 coperto	—	25 3	17 6
Rovigo	1/4 coperto	—	26 0	16 6
Piacenza	sereno	—	26 3	16 3
Parma	sereno	—	27 0	17 2
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	16 8
Modena	sereno	—	27 9	17 1
Ferrara	sereno	—	26 3	18 1
Bologna	sereno	—	26 9	17 4
Ravenna	sereno	—	30 9	13 8
Forlì	sereno	—	28 2	18 0
Pesaro	sereno	calmo	26 8	19 5
Ancona	sereno	calmo	27 9	21 0
Urbino	sereno	—	25 9	17 5
Macerata	1/4 coperto	—	29 2	19 2
Ascoli Piceno	sereno	—	27 5	17 8
Perugia	sereno	—	24 8	15 7
Camerino	?	—	24 8	16 4
Pisa	1/2 coperto	—	26 6	14 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	27 0	17 5
Firenze	1/4 coperto	—	26 5	15 6
Arezzo	1/2 coperto	—	26 4	15 0
Siena	1/4 coperto	—	24 8	15 3
Grosseto	1/4 coperto	—	30 1	24 1
Roma	1/4 coperto	—	28 4	17 0
Teramo	sereno	—	30 6	16 1
Chieti	sereno	—	26 0	15 0
Aquila	1/4 coperto	—	24 0	13 0
Agnone	sereno	—	25 4	15 2
Foggia	1/4 coperto	—	31 9	22 9
Bari	1/4 coperto	calmo	27 0	20 4
Lecce	1/2 coperto	—	30 6	22 1
Caserta	3/4 coperto	—	29 8	17 1
Napoli	3/4 coperto	calmo	26 4	20 3
Benevento	3/4 coperto	—	27 3	16 3
Avellino	3/4 coperto	—	26 9	11 9
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	24 0	14 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	24 0	14 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	22 8
Trapani	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	30 5	20 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	25 0
Caltanissetta	sereno	—	32 0	23 0
Messina	sereno	calmo	28 5	23 9
Catania	sereno	calmo	28 8	22 3
Siracusa	sereno	calmo	31 6	21 4
Cagliari	coperto	calmo	39 0	18 0
Sassari	coperto	—	27 4	20 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 Agosto 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	93,62½, 65 60		— —
			» 2ª grida	93,40 45	93 41¼			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	93,52½	— —			— —
			» » di L. 25	93,65	— —			— —
»			» » di L. 10	94,—	— —			— —
			» » di L. 5		— —			— —
»			detta 4 ½ %	102,—	— —			— —
			» » in cartelle di L. 45 a 180	102,30 10	— —			— —
»			» » » 3 a 45		— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 60
»			» » » interamente liberati		— —			101 90
»			detta 4 %		— —			93 45
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 96			» 2ª grida		— —			57 —
			» piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 50
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			478 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			470 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			2'5 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			499 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			647 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			505 —
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			711 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			135 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			140 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			355 —
15 apr. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			832 —
1 lug. 96	500	500	» Acqua Marcia		— —			1285 —
1 gen. 93	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			218 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			65 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			155 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	229½ 229¼		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			307 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	123 121		— —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			110 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			20 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » «Credito Italiano»		— —			520 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			94 —
»	250	125	» » - Vita		— —			208 —

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZ nominal
			Obbligazioni diverse.				
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.	— —			285 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	— —			— —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno.	— —			456 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	— —			200 —
»	250	250	» » » 4 %	— —			93 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	— —			163 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.	— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.				
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.				
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	— —			43 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	— —			7 50
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	— —			— —
1 ott. 90	200	200	» » dei Materiali Laterizi	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	106 85	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	107 40	— —	107 37½	107 35	107 42½	107 45 35	107 42½ 1
2	Londra	90 giorni	— —	26 87½	26 89	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	27 —	— —	— —	27,01 01½	27 04	27 02½ 26 97	27 03
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— — (½	— —
	Germania	Chêque	— —	132 60	— —	132 35 40	132 55	132 70 50	132 40

Risposta dei premi . . 28 Agosto
Prezzi di Compensazione 28 »

Compensazione . . . 29 Agosto
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1896

Rendita 5 %	93 45
detta 4 ½ %	101 65
detta 4 %	93 45
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	478 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	470 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	255 —
» » » B. d'It. 4 %	492 —
» » » » 4 ½ %	499 —
» » » dell'Ist. It. »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	648 —
» » Mediterranee	507 —
» » Sarde (Preferen.)	272 —
» Banca d'Italia	712 —
» Banco di Roma	135 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	350 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	824 —
» » Acqua Marcia	1280 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	217 —
» » Molini Mag. Gen.	65 —
» » Gener. Illuminaz.	160 —
» » An. Tramway-Om.	229 —
» » Navig. Gen. Ital.	307 —
» » Metallurgica Ital.	121 —
» » Piccola Borsa di Roma	110 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli	20 —
» » Credito Italiano.	529 —
» Fondiaria Incendio	94 —
» » Vita	208 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	285 —
» Strade Ferr. del Tirreno	456 —
» Soc. Immobiliare	195 —
» » » 4 %	85 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	163 —
Azioni Banca Generale	43 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

1° agosto 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 93 567
Consolidato 3 % . . . . » 57 —

La Commissione Sindacale

ETTORE MENZOCCHI.
ORESTE PUERI.
GIUSEPPE MASSONI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.